



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 30/11/2022

OGGETTO:

Piano regolatore generale comunale. Adozione di variante non sostanziale per lavori di mitigazione del rischio della caduta massi sulla frazione Torrettaz e sulla S.R. n. 45. Adempimenti ai sensi dell' art. 16 comma 2 della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **novembre** con inizio alle ore **venti** e minuti **trentacinque** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GRIVON Danilo - Sindaco	Sì
FACCIO Battistina Giuseppina - Vice Sindaco	Sì
LEVEQUE Claude - Assessore	No
ESPOSITO SOMMESE Roberta Lucia - Assessore	Sì
BONETTI Alessia - Assessore	Sì
REVIL Maurizio - Consigliere	No
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
AGNESOD Matteo - Consigliere	Sì
DI MARCO Eleonora - Consigliere	Sì
BROCHET Laurent - Consigliere	No
VICQUERY Elena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il dr. **Danilo GRIVON**, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale, d.ssa **Stefania SPAGNOLO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30/11/2022

OGGETTO : Piano regolatore generale comunale. Adozione di variante non sostanziale per lavori di mitigazione del rischio della caduta massi sulla frazione Torrettaz e sulla S.R. n. 45. Adempimenti ai sensi dell' art. 16 comma 2 della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11.

Il Consiglio comunale

Udito il Sindaco riferire delle motivazioni alla base dell'adozione della presente deliberazione come di seguito riportate:

Il progetto originario prevedeva la realizzazione dell'intervento di protezione dalla caduta massi dell'abitato di Torrettaz e della Strada regionale n. 45, in cui erano presenti tre lotti (tre valli paramassi): il primo ricadente sul territorio di Challand-Saint-Anselme, il secondo a protezione del centro storico di Torrettaz e il terzo a protezione della SR 45 questi ultimi sul territorio di Brusson. Con finanziamento regionale è stata data priorità, per ovvie ragioni, alla realizzazione del secondo lotto a protezione del centro storico. Su indicazione dell'ufficio urbanistica, come indicato nel provvedimento di Valutazione Ambientale Strategico (VAS), si è ritenuto opportuno ridurre la sottozona A inedificabile su cui ricade il sedime del vallo al fine di avviare all'iter più complesso di approvazione dello strumento di attuazione del Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) e consentire la nuova edificazione. Con la Variante non sostanziale si riduce l'area di centro storico a vantaggio della sottozona agricola.

Precisato dal Sindaco, su richiesta del Consigliere di minoranza, Elena Vicquery, che l'esatta collocazione del vallo in questione, se sopra o sotto il canale irriguo (Ru d'Arlaz), è meglio individuata dagli elaborati progettuali del progetto preliminare che non fanno parte del deliberato;

Dato atto che:

- l'intervento si inserisce, considerando il PRGC, nell'ambito della sottozona territoriale Eh2 (Chamorin), Ae1 (Torrettaz) e Eg1 (Torrettaz);
- con nota prot. n. 5036 del 23/05/2022 è stata inoltrata, unitamente a copia informatica del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui trattasi, istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante non sostanziale al PRGC, così come previsto dall'art. 12bis della l.r. 11/1998;

Acquisito il provvedimento dirigenziale n. 4194 del 19.07.2022 rilasciato dall'Assessorato Ambiente, Trasporti e mobilità sostenibile, Dipartimento Ambiente Valutazioni, Autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, contenente la “dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della Variante non sostanziale al PRG del Comune di Brusson, funzionale ai lavori di mitigazione del rischio da caduta massi sulla frazione Torrettaz e sulla strada regionale 45, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/98” (ns. prot. n. 7551/VI-1 del 20.07.2022);

Preso atto di quanto riportato nell'osservazione della Struttura pianificazione territoriale e riportata nel sopradetto provvedimento dirigenziale che si riporta per estratto:

“... si fa presente che nel caso di specie le opere di protezione ricadenti in zona di tipo A e classificabili come interventi di nuova costruzione richiederebbero la preliminare predisposizione

di uno strumento attuativo. Si precisa in merito che il progetto approvato ai sensi dell'art. 31, comma 2, della l.r. 11/1998 costituisce variante al PRG ma non consente di superare quanto disposto dall'art. 52 della medesima legge per le sottozone di tipo A. Pertanto, la variante così come proposta non risulta superare l'obbligo di predisposizione di un PUD come invece richiesto dalla legislazione vigente.

Si suggerisce a tal fine al Comune di verificare con il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali la possibilità di ridurre la sottozona Ae1 in modo che il Vallo 2 in previsione risulti esterno al nucleo storico.

Qualora sia assentibile da parte del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali la riduzione della sottozona Ae1 il Comune dovrà procedere a proporre una variante ordinaria, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/1998, finalizzata a ridurre la superficie della sottozona A e ad individuare le aree necessarie per realizzare i valli e le opere eventualmente connesse con adeguati retini LM, necessari ad introdurre il vincolo espropriativo, la cui definizione dovrà essere inserita in calce alle tabelle delle sottozone interessate.”;

Visti gli atti istruttori a firma dell'Ing. Gaspard Marco e in particolare:

- Relazione illustrativa di variante non sostanziale;
- Tav. Vigente PRGC;
- Tav. Variata PRGC;

Ritenuto di procedere a proporre una variante ordinaria, ovvero una Variante Non Sostanziale ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/1998, finalizzata a ridurre la superficie della sottozona A e ad individuare le aree necessarie per realizzare i valli e le opere eventualmente connesse;

Richiamata la propria Deliberazione n. 32 del 29.12.2014 recante ad oggetto: “*Accoglimento della proposta di modificazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 28 novembre 2014 inerenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 15, comma 13, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11*” con la quale si è concluso l'iter amministrativo di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle norme e ai provvedimenti attuativi della legge urbanistica 6 aprile 1998, n. 11 nonché alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico;

Tenuto conto che la variante sostanziale al Piano Regolatore ha assunto efficacia dal giorno 13 gennaio 2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 della dichiarazione del Comune ai sensi dell'art. 15 comma 14 della l.r. 11/1998;

Letto il disposto degli artt. 14 e 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Posto, specifico quesito (rif. prot. n. 9606/VI-1 del 15.09.2022) all'Assessorato Ambiente, Trasporti e mobilità sostenibile, Dipartimento Ambiente Valutazioni, Autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al fine di sapere se la VNS di riduzione dell'area A per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio da caduta massi, necessità di riproposizione di assoggettabilità a VAS;

Letta la nota dell'Assessorato sopracitato, con la quale si comunica che la variante urbanistica finalizzata a ridurre la superficie della sottozona A e ad individuare le aree necessarie per realizzare i valli e le opere eventualmente connesse non necessita l'attivazione di una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (ns. prot. n. 9801/VI-1 del 20.09.2022);

Visto il disposto del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 secondo cui il Comune adotta la variante non sostanziale, *previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante incida su beni tutelati*;

Tenuto conto, ai fini di cui sopra, che l'area interessata dalla variante è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Acquisito, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 sopra citato, il parere favorevole dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio (nota prot. n. 9313/TP del 03.11.2022, ns. rif. prot. n. 11406/VI-1 del 03.11.2022);

Dato atto, inoltre, di quanto dispone il comma 3 dell'articolo sopracitato:

Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

Attestato, da parte del Responsabile del servizio tecnico, la verifica di coerenza con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), prevista dalla DGR n. 4244 del 29 dicembre 2006;

Richiamata la legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, recante "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11" e in particolare gli artt. 8 *"(Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)* e 9 *(Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)*;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 8 *"(Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)* della l.r. 2 luglio 2004 n. 11, l'area interessata sarà sottoposta a vincolo preordinato all'espropriazione appena la VNS sarà divenuta efficace;

Visto, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 9 *(Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)* della l.r. 2 luglio 2004 n. 11, occorre inoltrare l'avviso di avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;

Preso atto della dichiarazione resa dal Segretario comunale, in ordine all'assenza di conflitto di interesse personale, data la natura del presente provvedimento e date le finalità dallo stesso perseguite;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento così come previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale vigente;

Richiamate:

- La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- Lo Statuto comunale vigente;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano come segue:

Presenti: 8 (otto)

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (uno, il Consigliere di minoranza, Elena Vicquery)

Favorevoli: 7 (sette)

Votanti: (sette)

delibera

1. **di condividere** a maggioranza le motivazioni in premessa alla presente;
2. **di adottare** la Variante Non Sostanziale al Piano regolatore generale comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/1998, volta a ridurre l'estensione della zona Ae1 (Torrettaz) finalizzata *all'esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio della caduta massi sulla frazione Torrettaz e sulla S.R. n. 45 mediante la realizzazione di valli paramassi*, così come dettagliato nelle tavole di seguito elencate:
 - Relazione illustrativa di variante non sostanziale;
 - Tav. Vigente PRGC;
 - Tav. Variata PRGC;
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2004, l'adozione della variante non sostanziale al PRG è finalizzata a sottoporre i beni interessati a vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione, il quale si intenderà apposto quando sarà divenuto efficace l'atto di approvazione della variante stessa;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 16 della l.r. 11/1998 ovvero:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line e nel proprio sito web;
 - deposito in pubblica visione presso gli uffici della Segreteria e presso l'ufficio tecnico, per quarantacinque giorni consecutivi;
 - trasmissione di copia della variante adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione all'ufficio tecnico, affinché provveda ad inoltrare l'avviso di avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 11/2004;
6. **di prendere atto** che chiunque, cittadini e struttura regionale competente in materia di urbanistica, avrà facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse sino allo scadere del termine dei quarantacinque giorni consecutivi di deposito in pubblica visione.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GRIVON Danilo

Il Segretario Comunale
F.to Stefania SPAGNOLO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 02/12/2022

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
